

**FORNITURA DI SPECIE ERBACEE NELL'AMBITO DELL'AZIONE C.3 DEL PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000803 DRYLANDS - CUP F74I18000410006 E CIG Z552C82B95**

L'anno duemilaventi, il giorno \* del mese di \*, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e succ. mod.

**TRA**

il **PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO** (di seguito **PARCO TICINO**) codice fiscale 86004850151, nella persona del Responsabile U.O.9 Fulvio Caronni, nato a Saronno il 25.12.1962, domiciliato per la carica in Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevicchio di Magenta (MI), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

**E**

la ditta \* con sede legale in \*, nella persona del legale rappresentante \*,

si stabilisce e conviene quanto segue

**ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

Oggetto del presente contratto è la fornitura di specie erbacee native e arbusti di *Calluna vulgaris* nell'ambito dell'azione **C.3 - Intervento migliorativo della composizione floristica degli habitat esistenti** del **PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000803 LIFE DRYLANDS**.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza di tutte le particolari condizioni, pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei sottoindicati atti, parte integrante e sostanziale, anche se materialmente non uniti:

1. Determinazione del Direttore di aggiudicazione definitiva n. del ;
2. Lettera d'invito, e allegati progettuali della procedura ID della piattaforma di E-procurement SINTEL;
3. Documenti presentati dalla ditta appaltatrice in sede di gara e integrati con garanzia fideiussoria per cauzione definitiva n. , rilasciata da .

I suddetti documenti sono depositati agli atti dell'Ente Parco appaltante e si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2 – DURATA DELLA FORNITURA**

La durata della fornitura avrà inizio a partire dalla data di aggiudicazione sino al 28 febbraio 2023 secondo il cronoprogramma di progetto.

**ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

Il Parco Ticino si impegna a fornire la più ampia collaborazione per l'ottimale svolgimento delle attività previste.

**ART. 4 – CORRISPETTIVO**

Per lo svolgimento delle suddette attività il Parco del Ticino corrisponderà € xxxxx=, oltre IVA 10%, per complessivi € xxxxxx=, al netto del ribasso offerto sull'importo a base di gara ed IVA al \*%, per un importo complessivo pari a € \*=.

I pagamenti, IVA compresa, saranno corrisposti secondo la seguente tempistica:

- I rata (20%), pari a € \*, alla firma del contratto;

- Il rata, pari a € \*, a seguito della fornitura delle specie per Brughiera del Vigano;
- III rata, pari a € \*, a seguito della fornitura delle specie per Boschi della Fagiana e Ansa di Castelnovate.
- IV rata € \* a seguito della fornitura delle fallanze e dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Le fatture dovranno essere intestate al Parco Lombardo del Ticino, via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), C.F. 86004850151 - P.IVA 08914300150 - codice unico XXXX e riportare:

- il CIG di gara;
- il CUP F74I18000410006;
- gli estremi della determinazione di affidamento del servizio;
- il riferimento a: AZIONE C.3 PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000803 DRYLANDS
- il conto corrente dedicato sul quale effettuare i pagamenti.

L'Ente provvederà d'ufficio, periodicamente e prima della liquidazione delle fatture, all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta, ai sensi del comma 10, dell'art. 16 bis, del D.L. 20/11/2008 n. 185.

La liquidazione delle rate sarà effettuata mediante l'emissione di mandati di pagamento (Bonifico Bancario), qualora non vi siano contestazioni o pendenze, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della Fattura Elettronica.

#### **ART. 5 – TRACCIABILITA'**

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti pena la nullità del contratto, comunicando al Settore Finanziario del Parco Lombardo della Valle del Ticino, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

La Ditta deve inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori l'esplicito obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normativa. La Ditta, dove abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e l'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

#### **ART. 6 – CAUZIONE**

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto a costituire la cauzione definitiva di euro \*, mediante fidejussione assicurativa n. , conforme agli schemi di polizza tipo approvati ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. , rilasciata da ora conservata agli atti. Detta cauzione verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

#### **ART. 7 – CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE**

Per ogni giorno di ritardo l'Appaltatore è obbligato a pagare una penale pecuniaria del 1‰ (unopermille) sull'importo complessivo dell'appalto.

È motivo di risoluzione espressa il mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato rispetto della disciplina in materia di lavoro e sicurezza da parte della Ditta.

## **Art. 8 - VERIFICHE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del presente capitolato in base a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle Linee-guida Anac e dal contratto di appalto. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale. L'Ente procederà al pagamento delle relative fatture entro il termine previsto dalla normativa vigente. Con il corrispettivo pattuito l'aggiudicatario s'intenderà compensato di qualsiasi avere connesso o conseguente al servizio svolto.

## **ART. 9 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, PENALI E RISOLUZIONE**

La Ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone e alle cose, sia dell'Ente sia di terzi, durante lo svolgimento del servizio, tenendo al riguardo sollevata l'Ente da ogni responsabilità ed onere diretto o indiretto.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Ente in contraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicataria.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti alla presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione Comunale, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'aggiudicataria dovrà rifondere alla stazione appaltante le sanzioni a questa comminate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto, con ulteriore aggravio degli oneri anche economici.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, nonché nel caso di risoluzione anticipata per inadempimento, l'Ente si riserva di effettuare trattenute sulle somme dovute a titolo di corrispettivo.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire anche parzialmente, la prestazione oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente potrà ordinare ad altra Ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione totale o parziale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Ente.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La mancata effettuazione di attività previste o l'esecuzione in difformità comporteranno una decurtazione dei compensi in misura pari dall'1% al 5% del compenso previsto in relazione alla gravità della mancanza.

In caso di ritardo nell'effettuazione delle attività previste sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1% dell'importo contrattuale previsto, salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali verranno motivate dall'Ente in forma scritta e l'aggiudicatario potrà rispondere con elementi giustificativi entro 5 giorni lavorativi dalla data di avvenuta comunicazione. Se gli elementi giustificativi non saranno ritenuti validi le penali verranno applicate mediante trattenuta sui compensi dovuti.

L'Ente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il soggetto affidatario possa eccepire, di effettuare le verifiche e i controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera di invito, in modo specifico, i controlli di rispondenza.

Qualora al controllo qualitativo il servizio espletato dovesse risultare non conforme alle presenti prescrizioni, il soggetto affidatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dalla stazione appaltante.

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario, non dovessero essere rese le prestazioni secondo la presente lettera di invito, l'Ente si riserva di sospendere il pagamento anche per le singole tranche.

Al verificarsi delle inadempienze che saranno contestate per iscritto all'aggiudicatario, l'Ente si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto, dandone comunicazione all'aggiudicatario inadempiente e affidare ad altri il servizio salvo la eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento.

Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 d.lgs 50/2016;
2. raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell'importo contrattuale;
3. frode dell'Aggiudicataria;
4. inosservanza degli obblighi concernenti il personale, ai sensi del regolamento dei contratti dell'Ente;
5. applicazione di almeno 5 (cinque) penali dovute a gravi inadempienze e/o inottemperanze alle disposizioni impartite dall'Ente;
6. grave danno all'immagine dell'Ente

Ove l'Ente ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicare per iscritto alla controparte quanto riscontrato, fermo restando il termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, l'Ente comunicherà le conseguenti determinazioni.

Non saranno in ogni caso imputabili alla Ditta inadempienze riconducibili a carenze operative o inefficienze del committente.

#### **ART. 10 - NORME SULLA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO**

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" Dlgs. 81/2008.

Ai fini del presente affidamento, il datore di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 è individuato nel legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO DATI (Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 679 (General Data Protection Regulation))**

I dati forniti dagli operatori al Parco del Ticino saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno all'amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti;
- ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990 e sue modificazioni;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

Titolare dei dati: Parco del Ticino, via Isonzo, 1 20013 Pontevecchio di Magenta;

Responsabile dei dati è .....

#### **ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Valentina Parco, Responsabile del Settore Gestione siti Natura 2000.

#### **ART. 13 – NORME TRANSITORIE**

Sono ammesse modifiche o integrazioni ai punti precedenti, purché prese di comune accordo.

Nel caso di variazioni della vigente normativa tali da rendere inapplicabile il modello operativo delineato nella presente convenzione, le parti concordano la reciproca disponibilità a rivedere, integrandole e modificandole, le procedure sopra descritte, fatta salva la facoltà - per ciascuna delle parti - di recedere anticipatamente dalla convenzione qualora non si addivenga ad una ridefinizione del servizio condivisa.

**ART. 14 - CONTROVERSIE**

Eventuali divergenze che sorgessero tra PARCO TICINO e \_\_\_\_\_ circa l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia possibile comporre in via amichevole, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale che verrà formato da un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo arbitro, in qualità di Presidente, nominato in accordo dei due precedenti; in mancanza di accordo la nomina del Presidente sarà devoluta al Prefetto di Milano.

PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO  
Il Responsabile UO9  
FULVIO CARONNI

L'OPERATORE ECONOMICO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*